

**PUBBLICO IMPIEGO  
INDENNITA' GIUDIZIARIA**

**TRIBUNALE DI PISA - sentenza 24 novembre 2006, n.** - G.U. Tarquini, - P.L. + 6 (Avv. Favati) c. Comune di Pisa (Avv.ti Ridondelli e Lazzeri) - con commento di L. BUSICO, Dipendenti comunali distaccati presso uffici giudiziari ed indennità giudiziaria.

**1. Pubblico impiego - Stipendi, assegni ed indennità - Indennità giudiziaria - Presupposti per il riconoscimento - Svolgimento della prestazione lavorativa presso gli uffici delle varie magistrature - Sufficienza.**

**2. Pubblico impiego - Stipendi, assegni ed indennità - Indennità giudiziaria - Beneficiari - Centralinista comunale distaccato presso uffici giudiziari - Ha diritto.**

**1. L'indennità giudiziaria prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, benché letteralmente volta a indennizzare il personale delle cancellerie e segreterie per il particolarmente intenso servizio prestato per l'ordinato funzionamento degli uffici giudiziari, compete in realtà a tutto il personale che assicuri in concreto l'indicata funzione, indipendentemente dalla sua appartenenza ai ruoli dell'amministrazione giudiziaria (1).**

**2. Il dipendente comunale distaccato presso un ufficio giudiziario, che svolge mansioni di centralinista, ha diritto alla corresponsione dell'indennità giudiziaria prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, in quanto espleta una funzione di supporto all'attività giudiziaria (2).**

-----  
(1-2) Commento di  
LUCA BUSICO

Dipendenti comunali distaccati presso uffici giudiziari ed indennità giudiziaria

La controversia sottoposta all'esame del Tribunale di Pisa necessita di un breve excursus sulla normativa di riferimento.

La legge 22 giugno 1988, n. 221, contenente disposizioni a favore del personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, ha attribuito al personale dirigente e qualifiche equiparate delle cancellerie e segreterie giudiziarie e al personale delle qualifiche funzionali dei ruoli di detti uffici l'indennità c.d. "giudiziaria", istituita dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, in favore dei magistrati ordinari (e poi estesa alle magistrature speciali) in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della propria attività.

L'art. 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 51 ha esteso l'attribuzione dell'indennità suddetta al personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello Stato e dei Tribunali militari, nonché al personale civile dell'Amministrazione della difesa, inquadrato nella IV e V qualifica funzionale distaccato temporaneamente, in attesa dell'istituzione di appositi ruoli organici, a prestare servizio presso gli uffici della giustizia militare.

Successivamente una norma interpretativa contenuta nell'art. 3, comma 60, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ha precisato che le disposizioni di cui all'art. 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e alle leggi 22 giugno 1988, n. 221 e 15 febbraio 1989, n. 51 si interpretano nel senso che si applicano al personale in esse espressamente previsto purché in servizio presso le Amministrazioni contemplate dalle norme stesse.

In relazione a numerosi contenziosi attivati da dipendenti comunali comandati o distaccati presso gli uffici giudiziari, che rivendicavano la corresponsione dell'indennità giudiziaria, la giurisprudenza amministrativa ha fissato alcuni punti fermi, che possono essere sinteticamente ricordati:

1) l'indennità giudiziaria, benché letteralmente volta a indennizzare il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie per il particolarmente intenso servizio prestato per l'ordinato funzionamento degli uffici giudiziari, compete in realtà a tutto il personale che assicura in concreto l'indicata funzione, indipendentemente dalla sua appartenenza o meno ai ruoli dell'Amministrazione giudiziaria [1];

2) la validità di tale criterio interpretativo non è stata revocata in dubbio nemmeno dopo l'entrata in vigore della norma interpretativa contenuta nell'art. 3, comma 60 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la quale, in effetti, si limita soltanto a sancire l'inapplicabilità in via analogica del beneficio in esame a personale diverso da quello espressamente contemplato, valorizzando, pertanto, proprio il rapporto funzionale in luogo dello stato di dipendenza organica del dipendente ed ammettendo, quindi, che l'unico requisito necessario per la spettanza dell'indennità in parola è esclusivamente lo svolgimento della prestazione lavorativa presso gli uffici delle varie magistrature [2];

3) non assume rilievo la circostanza che i dipendenti degli enti locali non possano ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1077 essere comandati a prestare servizio presso le amministrazioni statali, poiché ciò che rileva non è il titolo dell'applicazione (comando, distacco o simili) quanto l'espletamento, in base a provvedimento dell'ente locale, della attività di collaborazione col personale di magistratura [3];

4) l'indennità giudiziaria spetta ai centralinisti comunali comandati o distaccati presso gli uffici giudiziari, poiché, pur non essendo a diretto contatto col personale togato, espletano una funzione di supporto all'attività giudiziaria [4];

5) l'indennità in questione non spetta, invece, al soggetto comandato o distaccato, che, pur prestando servizio negli uffici giudiziari, svolga però funzioni, come quella di custode o giardiniere, che nulla hanno a che vedere con l'attività giudiziaria propriamente detta [5].

Il giudice del lavoro pisano nella sentenza in commento ha ritenuto di non discostarsi dai predetti punti di approdo del giudice amministrativo, riconoscendo la debenza dell'indennità in questione ad alcuni dipendenti comunali distaccati presso il Palazzo di Giustizia pisano con funzioni di centralinista e negandola, invece, a quelli svolgenti funzioni di custodia.

La controversia decisa dal giudice pisano presenta, però, una peculiarità rispetto a quelle instaurate dinanzi al giudice amministrativo, in cui l'amministrazione resistente era sempre quella della giustizia. La giurisprudenza amministrativa ha in più occasioni statuito che l'obbligo di corrispondere l'indennità giudiziaria compete all'amministrazione della giustizia presso cui l'anzidetto personale distaccato o comandato opera, poiché è quella che trae vantaggio sul piano funzionale della prestazione [6].

Nel caso in esame i ricorrenti hanno, invece, convenuto in giudizio la propria amministrazione datrice di lavoro (ossia il Comune di Pisa) ed il giudice ha ritenuto priva di pregio l'eccezione del difetto di legittimazione passiva avanzata dalla difesa comunale.

[1] Cfr.: Cons. St., Sez. IV, 30 marzo 1994 n. 307, in Cons. St. 1994,I,359; Cons. St., Sez. IV, 15 aprile 1996 n. 495, in Foro amm. 1996,1175; Cons. St., Sez. IV, 14 febbraio 2005 n. 420, in Foro amm. CDS 2005,310.

[2] Cfr.: Cons. St., Sez. IV, 9 gennaio 2001 n. 42, in Foro amm. 2001,24; Cons. St., Sez. IV, 14 aprile 2006 n. 2119, in Foro amm. CDS 2006,1140.

[3] Cfr.: C.G.A.R.S., 25 settembre 2001 n. 483, in Cons. St. 2001,I,2186; Cons. St., Sez. IV, 12 gennaio 2005 n. 40, in ivi,2005,I,28.

[4] Cfr.: Cons. St., Sez. IV, 21 giugno 2001 n. 3333, in Cons. St. 2001,I,1402; Cons. St., Sez. IV, 12 gennaio

2005 n. 40, cit. alla nota 3.

[5] Cfr.: Cons. St., Sez. IV, 17 ottobre 2000 n. 5513, in Foro amm. 2000,3066; Cons. St., Sez. IV, Cons. St., Sez. IV, 7 settembre 2006 n. 5204, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

[6] Cfr.: Cons. St., Sez. IV, 20 novembre 2000 n. 6162, in Cons. St. 2000,I,2491; Cons. St., Sez. IV, 12 marzo 2001 n. 1412, in Foro amm. 2001,378; C.G.A.R.S., 11 aprile 2005 n. 220, in Cons. St. 2005, I, 780.

Documenti correlati:

CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 14-7-2006, n. 287, pag. [http://www.lexitalia.it/p/62/ccost\\_2006-07-14-2.htm](http://www.lexitalia.it/p/62/ccost_2006-07-14-2.htm) (sulla sussistenza o meno del diritto dei magistrati di percepire l'indennità giudiziaria anche durante il periodo di congedo straordinario per malattia).

CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza 28-7-1999, n. 367, pag. [http://www.lexitalia.it/corte/ccost\\_1999-367.htm](http://www.lexitalia.it/corte/ccost_1999-367.htm) (sulla estensibilità ai cancellieri ed ai messi di conciliazione della indennità giudiziaria).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, sentenza 12-1-2005, n. 40, pag. [http://www.lexitalia.it/p/51/cds4\\_2005-01-12-3.htm](http://www.lexitalia.it/p/51/cds4_2005-01-12-3.htm) (sulla spettanza dell'indennità giudiziaria ai dipendenti ee.ll. comandati o distaccati presso gli uffici giudiziari che svolgano funzioni collegate con l'attività giudiziaria).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, sentenza 14-2-2005, n. 417, pag. [http://www.lexitalia.it/p/51/cds4\\_2005-02-14-5.htm](http://www.lexitalia.it/p/51/cds4_2005-02-14-5.htm) (sulla possibilità o meno di corrispondere la indennità giudiziaria ad un dipendente ee.ll. che presta la propria attività presso gli uffici giudiziari in via di fatto, senza un provvedimento formale di comando o distacco).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, ordinanza 20-11-2004, n. 7632, pag. [http://www.lexitalia.it/p/cds/cds4\\_2004-11-22-8.htm](http://www.lexitalia.it/p/cds/cds4_2004-11-22-8.htm) (solleva q.l.c. dell'art. 1 della L. n. 27 del 1981, il quale, nell'istituire la "indennità giudiziaria", non prevede la corresponsione dell'indennità stessa durante i periodi di astensione obbligatoria per maternità e puerperio).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, sentenza 12-11-2001, n. 5786, pag. [http://www.lexitalia.it/private/cds/cds4\\_2001-11-12.htm](http://www.lexitalia.it/private/cds/cds4_2001-11-12.htm) (l'indennità giudiziaria prevista dalla L. n. 221/1988 spetta anche al personale comandato o distaccato).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, sentenza 28-8-2001, n. 4561, pag. [http://www.lexitalia.it/private/cds/cds4\\_2001-4561.htm](http://www.lexitalia.it/private/cds/cds4_2001-4561.htm) (l'indennità ex L. n. 221/1981 non spetta agli agenti di polizia giudiziaria assegnati agli uffici delle Procure delle Repubblica).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, sentenza 12-9-2000, n. 4829, pag. [http://www.lexitalia.it/private/cds/cds4\\_2000-4829.htm](http://www.lexitalia.it/private/cds/cds4_2000-4829.htm) (sull'inapplicabilità dell'indennità giudiziaria agli ufficiali ed agli agenti di polizia assegnati alle sezioni di polizia giudiziaria).

TAR LAZIO - ROMA SEZ. II BIS, sentenza 3-9-2002, n. 7586, pag. [http://www.lexitalia.it/private/tar/tarlazio2bis\\_2002-09-03-2.htm](http://www.lexitalia.it/private/tar/tarlazio2bis_2002-09-03-2.htm) (sui presupposti per il riconoscimento dell'indennità giudiziaria prevista dalla L. n. 221/88)

-----  
Estremi di pubblicazione: [http://www.lexitalia.it/articoli/busico\\_indennita.htm](http://www.lexitalia.it/articoli/busico_indennita.htm)

Legislazione: \_



\* Inizio pagina